

## NOVITA' IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

Per effetto delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 629, della Legge di stabilità 2015, a partire dal 1° gennaio 2015, si applica il meccanismo dell'inversione contabile REVERSE CHARGE ad una nuova serie di prestazioni e servizi che possano interessare anche i Circoli.

Ad esempio:

- prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
- installazione di impianti elettrici in edifici
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- attività non specializzate di lavori edili muratori ecc.

Pertanto possiamo avere diverse possibilità a secondo se i circoli hanno o no Partita Iva e del regime fiscale scelto.

- Circoli con solo Codice Fiscale senza Partita IVA: non sono interessati e non si applica il meccanismo del REVERSE CHARGE quindi le ditte fatturano e riscuotono l'IVA come prima.
- Circoli con Partita IVA in regime Ordinario: sono interessati e si applica il meccanismo del REVERSE CHARGE sulle prestazioni e servizi relativi all'attività commerciale. Va considerata, con particolare attenzione, la circostanza delle prestazioni e servizi destinati in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale (cd. acquisti promiscui) per i quali l'agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 27.03.2015 al punto 8 ha fornito le modalità di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.
- Circoli con Partita IVA che hanno optato per il regime forfettario ex legge 398/91: non sono interessati e non si applica il meccanismo del REVERSE CHARGE quindi le ditte fatturano e riscuotono l'IVA come prima in quanto l'agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 27.03.2015 al punto 10 elenca suddetti circoli tra i soggetti esclusi dal REVERSE CHARGE. Considerando che i fornitori non sono in grado di conoscere il regime applicato dai Circoli AICS sarà necessario che i Circoli interessati predispongano una specifica comunicazione e la trasmettano ai fornitori dichiarando:

***“Operazione esclusa dal REVERSE CHARGE come da Circolare 14/E del 27.03.2015 punto 10 dell’Agenzia delle Entrate avendo l’associazione optato per il regime forfettario della legge 398/91”*** .

**Il Presidente Provinciale**

